STATUTO

"GRUPPO ISKRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA DELLE AVOCETTE 16
Numero REA: RM - 1054059
Codice fiscale: 07757101006
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2005 - Statuto completo 2

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale, con la denominazione "Gruppo ISKRA Società Cooperativa Sociale Onlus".

La Cooperativa ha sede in ROMA (RM).

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché in Italia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 – Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 – Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interes

se generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) e dell'art. 4 della legge 8.11.1991 n. 381.

Tale scopo sarà realizzato anche mediante percorsi di riabilitazione e recupero delle capacità e delle abilità necessarie ai fini del reale inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

Tali percorsi saranno accompagnati e seguiti dagli stessi operatori della cooperativa impegnati nella gestione delle suddette attività, nell'ambito delle quali potranno pertanto essere riservati spazi di addestramento, formazione o lavoro a favore di soggetti svantaggiati.

Lo svolgimento di percorsi di addestramento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed il conseguente inserimento lavorativo saranno pertanto tra loro funzionalmente collegati e coordinati.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività an

che con terzi non soci.

ARTICOLO 4 - Attività costituente l'oggetto sociale

La Cooperativa, non ha finalità di lucro e si propone di far fruire i soci dei benefici della cooperazione nel settore della produzione e del lavoro e dei servizi, ponendo giuridicamente ed operativamente in essere una adeguata struttura organizzativa, onde agevolare l'esercizio in comune di attività economiche e meglio conseguire lo scopo mutualistico, intendendo in particolare condurre la gestione associata d'impresa, operante nel settore della produzione, del lavoro e dei servizi, con specifica attività diretta a:

- gestione di piccoli laboratori per la produzione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- servizi di pulizia e lavaggio di ogni genere presso enti pubblici e privati;
- servizi culturali;
- attività agricola, florovivaistica, di giardinaggio e manutenzione del verde pubblico e privato;
- servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di residui e di rifiuti urbani;

- raccolta, recupero e vendita di materiale usato;
- attività di facchinaggio in genere per conto proprio e di terzi;
- gestione di parcheggi privati e non;
- promozione di iniziative culturali, ricreative, centri di ascolto e orientamento, informazione e consulenza, centri di formazione e altro, direttamente rivolti alle persone in situazione di svantaggio sociale o utilizzate a loro favore al fine di favorire il loro inserimento socio-lavorativo.

Per lo svolgimento delle suddette attività la cooperativa potrà avvalersi di collaboratori esperti nei campi attinenti alle attività sopra riportate.

La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra; essa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificati

va:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale o svolgono attività di assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa ed elaborazione dati e comunque in misura non prevalente, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi della legge 58/1998 ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del decreto legislativo

385/1993 e successive modifiche ed integrazioni);

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
- La cooperativa si propone altresì di sviluppare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- adottare procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 – Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati ;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di so

lidarietà.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ARTICOLO 6 – Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente

collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 – Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

ARTICOLO 8 – Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

ARTICOLO 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e

massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto, la data e lo stato di costituzione;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo cinque e la inesistenza delle cause di incompati

bilità indicate all'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2, c.c., e conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione, e dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli

amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta gironi dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali;

4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 11 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

ARTICOLO 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualunque motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del pre

sente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'autorità competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 13 – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida;
b) che è fallito;
c) che sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
d) che sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro;
e) che sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
f) che abbia tenuto un comportamento per il quale

l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione;

g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

La deliberazione presa in materia esclusione, deve essere tempestivamente comunicata al socio destinatario. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'autorità competente.

ARTICOLO 14 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, nei termini rispettivamente previsti agli articoli 12 e 13 del presente statuto. Le deliberazioni adottate, dovranno essere inoltre registrate nel libro dei soci.

I soci destinatari dei provvedimenti, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 15 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17 – Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero

dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Gli strumenti finanziari del presente articolo non possono essere offerti in sottoscrizione ai soci.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 18 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli

scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale.

ARTICOLO 19 – Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di importo non inferiore e non superiore a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;

 2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 20– Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla vigente normativa;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici prevalenti;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22 – Assemblee

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purché in regola con il versamento delle quote dovute.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la determinazione e la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività;
d) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
e) le modificazione dello statuto;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
h) l'approvazione i regolamenti previsti dal presente statuto.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spe

dita ai soci almeno otto giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e/o revisore, se nominati, sono presenti o sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci e/o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea,

così in prima come in seconda convocazione, necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e ove necessario, due scrutatori.

Il segretario può essere un non socio.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, o dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 23 – Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione,

l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al

l'organo amministrativo:

a) convocare l'assemblea dei soci;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fi

dejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;

h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di

esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c.. l'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della

cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, in sua assenza e/o impedimento al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 24 – Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale concentra su di sè anche il controllo contabile.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si

trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Pos

sono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dagli artt. 2513 e 2545 c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli interve

nuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25 – Scioglimento

A norma dell'art. 2545-duodecies, la società cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.;
e) per deliberazione dell'assemblea;

f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 27 – Disposizioni finali

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale senza perdere la qualità di cooperativa a mutualità prevalente. Pertanto in tal caso si applica l'art.2545 octies.

L'assemblea potrà comunque decidere la messa in liquidazione della cooperativa stessa.

ARTICOLO 28 – Rimando alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina co

operativistica e le leggi speciali sulla cooperazione, la legge n. 381/91 e il D.Lgs. 460/97.

F.to Papaleo Rosanna

F.to Monica Paggi Notaro

* * *Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, nei termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale presso la CCIAA di Roma prot. 204354/01 del 6/12/2001.